

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XII LEGISLATURA -----

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

265° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1996

INDICE**Commissioni permanenti**

1* - Affari costituzionali	Pag.	3
11* - Lavoro	»	29
13* - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	32

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag.	35
Caporalato	»	48

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag.	49
Informazione e segreto di Stato	»	51

CONVOCAZIONI	Pag.	52
--------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1996

217^a Seduta (antimeridiana)Presidenza del Presidente
CORASANITI*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Rossi.**La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE REFERENTE**

(2468) *Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea*

(378) *SALVATO ed altri - Disciplina del diritto di asilo*

(947) *DE CORATO ed altri - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato*

(1040) *PETRUCCI ed altri - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato*

(1119) *MANCONI ed altri - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato*

(1780) *BEDONI ed altri - Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato*

(1785) *SILIQVINI ed altri - Nuove norme in tema di immigrazioni degli stranieri extracomunitari*

(1818) *BAIOLETTI - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari*

(2030) *DE CORATO ed altri - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio, procedendosi alla trattazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al testo del decreto-legge.

Il relatore GUERZONI si pronuncia positivamente sul seguente ordine del giorno:

Il Senato,

rilevato che, nel corso dell'esame del decreto-legge sull'immigrazione dei cittadini extracomunitari, è emersa l'esigenza di tenere presente la situazione dei nostri connazionali emigrati e dei loro discendenti che intendano far ritorno nel territorio della Repubblica;

che per molti di costoro occorre considerare non solo i legami etnici, familiari e culturali che hanno mantenuto con la Patria italiana, ma altresì la circostanza che essi non hanno abbandonato l'aspirazione e la speranza del ritorno alla terra di origine;

che, pertanto questi cittadini, stranieri solo sul piano giuridico-formale, non possono e non devono essere penalizzati dalle nuove norme circa i visti di ingresso e i permessi di soggiorno;

impegna il Governo

ad attenersi a tale indirizzo nella concessione dei visti di ingresso e di permessi di soggiorno ai cittadini stranieri già di cittadinanza italiana e ai loro discendenti.

0/2468/1/1

CARPENEDO, LAURIA, DIANA, BACCARINI, BORGIA, PETRICCA, COVIELLO, CASTELLANI, PALUMBO, ZECCHINO

Il Sottosegretario ROSSI si rimette alla Commissione, che accoglie l'ordine del giorno.

Si conviene, quindi, di accantonare l'emendamento 01.4.

Il senatore FIEROTTI illustra gli emendamenti 01.2 e 01.5, dichiarandosi disponibile a ritirare il primo di essi. Il relatore GUERZONI si dichiara favorevole all'emendamento 01.5.

Il senatore CASADEI MONTI osserva che vi sono altri emendamenti, aggiuntivi all'articolo 1, che vertono sulla stessa materia. Propone un esame congiunto delle proposte di modifica, previo accantonamento di quelle testè illustrate.

Il relatore GUERZONI osserva che alcuni degli emendamenti appena evocati, e in particolare l'emendamento 1.0.1, si riferiscono a questioni da risolvere preferibilmente in via amministrativa. Il senatore MARCHETTI si associa alla proposta di accantonamento, alla quale consente la senatrice BEDONI, che rileva l'insufficienza del decreto in tema di previsioni di fabbisogno per motivi di lavoro. Si conviene, quindi, di accantonare gli emendamenti 01.2, 01.3 e 01.5.

L'emendamento 01.1, posto in votazione, viene accolto dalla Commissione.

Quanto all'emendamento 1.100, il RELATORE e il rappresentante del Governo si rimettono alla Commissione; interviene quindi il sena-

tore CAPUTO, nonchè il senatore MARCHETTI, che annuncia il suo voto contrario. La senatrice BEDONI, nel far proprio l'emendamento in assenza del proponente, preannuncia il suo voto favorevole. L'emendamento viene quindi respinto.

Si procede alla trattazione degli emendamenti 01.2, 01.3 e 01.5, precedentemente accantonati, nonchè dell'emendamento 1.0.1, che riguarda la stessa materia. Quest'ultimo emendamento è fatto proprio dalla senatrice BRICCARELLO in assenza del proponente e viene trasformato nel seguente ordine del giorno:

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2468,

impegna il Governo

a seguire i seguenti principi e criteri:

in sede di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, venga indicato il numero complessivo dei visti di ingresso per lavoro subordinato per ogni settore lavorativo, per ogni qualifica e per ogni mansione per le quali, sulla base delle previsioni annuali formulate dalle Commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale valuti che sussista un fabbisogno di manodopera;

la programmazione annuale dei flussi deve altresì specificare i particolari settori lavorativi, qualifiche o mansioni per i quali è opportuno, allo scopo di sopperire più efficacemente alle necessità del mercato del lavoro, garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera. Relativamente a detti settori, qualifiche o mansioni, può essere disposto il contingentamento temporale degli ingressi nel territorio dello Stato di cui al comma 6 durante il corso dell'anno solare;

il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro deve indicare il numero complessivo, distinto secondo i criteri indicati nel comma 2, di visti di ingresso che potranno essere rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero ai cittadini non appartenenti all'Unione europea che siano iscritti, nel medesimo anno, nelle liste di segnalazione, relative a ciascun settore, qualifica o mansione per cui sia stato accertato un fabbisogno di manodopera, istituite appositamente presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;

possono ottenere l'iscrizione nelle liste di cui al comma 3 i cittadini non appartenenti all'Unione europea che abbiano i requisiti corrispondenti ai settori di lavoro, alle qualifiche e alle mansioni indicate nel decreto di programmazione dei flussi. L'iscrizione nelle liste ha validità annuale e può essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente;

con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con i ministri dell'interno e degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di presentazione, di verifica e di raccolta delle domande di iscrizione nelle liste di segnalazione previste dal presente articolo, i criteri di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste secondo i settori di lavoro, le qualifiche e le mansioni, nonché le modalità di formazione della graduatoria degli iscritti; a tale fine si dà priorità al lavoratore con maggiore anzianità di iscrizione nelle liste e, a parità di altri requisiti, alla persona che abbia familiari legalmente residenti in Italia. L'anzianità di iscrizione nelle liste non è interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. In ogni caso, non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie fondati sullo Stato di provenienza o di origine, sulla nazionalità, sull'appartenenza ad una razza, ad un sesso, ad un gruppo etnico o linguistico o sulla religione professata, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali;

i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste relative ai particolari settori, qualifiche o mansioni per le quali si renda opportuno garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera, specificate, ai sensi del comma 2, nella programmazione dei flussi, possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria, fino ad eventuale raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione dei flussi di ingresso e secondo il contingentamento temporale ivi eventualmente indicato. I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea che ottengono il visto di ingresso per lavoro subordinato non possono stipulare in Italia, per un anno dalla data di ingresso, contratti di lavoro relativi a mansioni, qualifiche o settori diversi da quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso;

il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea residente all'estero iscritto per l'anno in corso nelle liste di segnalazione di cui al presente articolo deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per la provincia in cui prevalentemente dovrà svolgersi l'attività lavorativa. La domanda di autorizzazione al lavoro contiene richiesta di assunzione con chiamata nominativa o con chiamata numerica, nel rispetto dei medesimi limiti previsti per i cittadini italiani;

all'accoglimento della richiesta di autorizzazione al lavoro consegue il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato al lavoratore straniero per il quale è stata presentata la domanda;

ai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro subordinato è rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile, valido anche per l'iscrizione nelle liste di collocamento.

0/2468/2/1

BRICCARELLO

Accantonata temporaneamente la trattazione dell'ordine del giorno, si prosegue nella votazione degli emendamenti.

Gli emendamenti 01.2, 01.3, di contenuto identico, sono ritirati rispettivamente dai senatori FIEROTTI e MARCHETTI. L'emendamento 01.5, posto in votazione, è accolto dalla Commissione.

Quanto all'emendamento 1.8, si dichiarano favorevoli sia il RELATORE che il rappresentante del Governo: la Commissione approva la proposta di modifica.

L'emendamento 1.9, assorbito nella sua prima parte, per la parte residua viene fatto proprio dalla senatrice BRICCARELLO in assenza del senatore Delfino. Messo ai voti, l'emendamento è approvato nella sua seconda parte.

Gli emendamenti 1.6, 1.37 e 1.42, di contenuto identico, sono dichiarati assorbiti.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 10,05.

218ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
CORASANITI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2468) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea

(378) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto di asilo

(947) DE CORATO ed altri - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato

(1040) **PETRUCCI ed altri** - *Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato*

(1119) **MANCONI ed altri** - *Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato*

(1780) **BEDONI ed altri** - *Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato*

(1785) **SILIQVINI ed altri** - *Nuove norme in tema di immigrazioni degli stranieri extracomunitari*

(1818) **BAIOLETTI** - *Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari*

(2030) **DE CORATO ed altri** - *Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana, con la votazione degli emendamenti al decreto-legge n. 22.

L'emendamento 1.7, fatto proprio dal relatore GUERZONI in assenza dei proponenti, viene posto in votazione, e respinto, dopo che il Rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione e il senatore DE CORATO ha annunciato il suo voto contrario.

Gli emendamenti 1.36 e 1.43, di contenuto identico, sono dichiarati decaduti in assenza dei proponenti. Gli emendamenti 1.35 e 1.44, di contenuto identico, sono fatti propri dal relatore in assenza dei rispettivi proponenti; il senatore DE CORATO preannuncia il suo voto contrario e la Commissione respinge le proposte di modifica. L'emendamento 1.12 è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti. Quanto all'emendamento 1.13, si pronuncia favorevolmente il relatore, mentre il sottosegretario ROSSI si rimette alla Commissione, che successivamente accoglie la proposta di modifica.

Il senatore DE CORATO illustra l'emendamento 1.15, al quale si dichiara contrario il relatore, che considera già compresa nelle competenze regionali la determinazione della ricettività abitativa. Il sottosegretario ROSSI si rimette alla Commissione, che non accoglie l'emendamento.

Gli emendamenti 1.34 e 1.45, di contenuto identico, sono dichiarati assorbiti. Gli emendamenti 1.16, 1.40 e 1.46, di contenuto identico, sui quali si pronuncia favorevolmente il relatore, sono respinti dalla Commissione. Dichiarati decaduti gli emendamenti 1.18 e 1.20 per l'assenza dei proponenti, il senatore LUBRANO DI RICCO fa proprio l'emendamento 1.19, che viene posto in votazione congiuntamente agli emendamenti 1.39 e 1.47, di contenuto identico; il senatore DE CORATO annuncia il suo voto contrario e gli emendamenti sono quindi respinti.

L'emendamento 1.21 è dichiarato decaduto in assenza della proponente, mentre l'emendamento 1.22, fatto proprio dal senatore LU-

BRANO DI RICCO, viene respinto dopo che il senatore DE CORATO ha annunciato il suo voto contrario. L'emendamento 1.23 è dichiarato decaduto, in assenza della proponente, così come gli emendamenti 1.38 e 1.48, di contenuto identico. Quanto all'emendamento 1.3, il relatore esprime le proprie riserve e il senatore CASADEI MONTI lo considera precluso dell'emendamento 01.1, accolto dalla Commissione. Il senatore LOMBARDI CERRI, viceversa, ritiene opportuna l'integrazione, proposta con l'emendamento, concernente il termine per la stipulazione delle intese. Dissentono, a tale riguardo, sia il senatore CASADEI MONTI che il senatore SENESE. La senatrice BEDONI sottolinea l'esigenza di indurre i paesi di provenienza a concordare la determinazione dei flussi migratori. Il sottosegretario ROSSI osserva che il termine potrebbe essere dettato esclusivamente per l'autorità italiana. Si dichiara disponibile, peraltro, verso un eventuale ordine del giorno corrispondente all'emendamento in esame. La senatrice BEDONI si risolve in tal senso e, ritirato l'emendamento 1.3, presenta il seguente ordine del giorno:

«Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2468,

impegna il Governo:

a promuovere la conclusione delle intese bilaterali con i paesi di provenienza degli immigrati per motivi di lavoro, in modo che siano stipulate entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge».

0/2468/3/1

BEDONI

La Commissione si pronuncia positivamente sull'ordine del giorno.

L'emendamento 1.1 viene quindi ritirato dalla senatrice BEDONI, mentre gli emendamenti 1.25 e 1.26, di contenuto identico, sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

L'emendamento 1.49 è fatto proprio dal senatore LUBRANO DI RICCO ed è posto in votazione insieme agli emendamenti 1.41 e 1.50, di contenuto identico. Il relatore si dichiara favorevole e il sottosegretario ROSSI si rimette alla Commissione. Il senatore DE CORATO preannuncia il suo voto contrario e la Commissione approva gli emendamenti, con la riserva di coordinarne il testo all'emendamento 01.1, già accolto.

Gli emendamenti 1.28 e 1.30 sono dichiarati assorbiti, come pure l'emendamento 1.29.

L'emendamento 1.31 è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Quanto all'emendamento 1.2, contrari il relatore e il rappresentante del Governo, esso viene respinto dalla Commissione.

Il relatore GUERZONI e il sottosegretario ROSSI si dichiarano contrari all'emendamento 1.33 che, posto successivamente in votazione, non risulta accolto.

Sull'emendamento 1.4 interviene il relatore GUERZONI, che si dichiara contrario alla disposizione contenuta nella lettera *b*). Parimenti contrario, a tale proposito, è l'avviso del sottosegretario ROSSI. La senatrice BEDONI riformula l'emendamento, omettendo la lettera *b*). Nel nuovo testo, l'emendamento 1.4 viene approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2414) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale

(Rinvio dell'esame)

Su proposta del senatore GUBBINI, relatore sul disegno di legge in titolo, si conviene di rinviarne la trattazione ad altra seduta, disponendo che il termine per la presentazione di emendamenti si intende fissato per martedì 20 febbraio, alle ore 12.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2468**al testo del decreto-legge****Art. 1.***Premettere il seguente articolo:***«Art. 01.**

1. La presente legge, nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è ispirata ai principi dell'uguaglianza senza distinzione di razza, lingua, religione, condizioni personali e sociali, nella convinzione che le disposizioni ivi contenute trovino sostanziale conferma nelle normative degli altri Stati».

01.4

SILIQUNI, CAPUTO, DE CORATO

*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 01.**

1. Nella programmazione annuale sono indicate le possibilità di impiego in forma continuativa sulla base delle previsioni di fabbisogno di manodopera ripartite per settori economici e qualifiche, con definizione dei flussi di ingresso con periodicità almeno trimestrale.

2. Alla previsione concorrono anche le Commissioni regionali per l'impiego sulla base di ricorrenti esigenze non soddisfatte della domanda di lavoro.

3. Se le chiamate al lavoro risultano inferiori ai flussi trimestrali previsti, nel successivo trimestre viene concesso un numero di permessi di soggiorno per iscrizione al collocamento pari alla differenza tra gli avviamenti al lavoro effettuati e i flussi previsti.

4. I permessi sono concessi nell'ordine di iscrizione alle liste di prenotazione presso i consolati italiani dei paesi di provenienza».

01.2

SCOPELLITI, FIEROTTI

*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 01.**

1. Nella programmazione annuale sono indicate le possibilità di impiego in forma continuativa sulla base delle previsioni di fabbisogno di

manodopera ripartite per settori economici e qualifiche, con definizione dei flussi di ingresso con periodicità almeno trimestrale.

2. Alla previsione concorrono anche le Commissioni regionali per l'impiego sulla base di ricorrenti esigenze non soddisfatte della domanda di lavoro.

3. Se le chiamate al lavoro risultano inferiori ai flussi trimestrali previsti, nel successivo trimestre viene concesso un numero di permessi di soggiorno per iscrizione al collocamento pari alla differenza tra gli avviamenti al lavoro effettuati e i flussi previsti.

4. I permessi sono connessi nell'ordine di iscrizione alle liste di prenotazione presso i consolati italiani dei Paesi di provenienza».

01.3

SALVATO, MARCHETTI

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. Nella programmazione annuale sono indicate le possibilità di impiego in forma continuativa sulla base delle previsioni di fabbisogno di manodopera ripartite per settori economici e qualifiche, con definizione dei flussi di ingresso con periodicità almeno trimestrale».

01.5

FIEROTTI

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Cooperazione internazionale nel settore dello sviluppo dell'occupazione e dell'immigrazione)

1. Agli effetti dell'attuazione del presente decreto, nel quadro delle iniziative per la cooperazione e lo sviluppo dei Paesi non appartenenti alla Unione europea, il Governo elabora programmi, stanziando fondi e stipula intese, bilaterali o plurilaterali, con i Paesi che alimentano i flussi migratori, diretti a:

a) promuovere l'occupazione nei Paesi predetti, anche organizzando in Italia corsi e rapporti di formazione professionale specializzata di lavoratori, finalizzati ad acquisire tali professionalità e a regolare l'ingresso temporaneo dei lavoratori;

b) regolare l'ingresso di cittadini dello Stato contraente per lo svolgimento in Italia di attività lavorative nei settori e nei limiti stabiliti nei decreti previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

c) favorire l'identificazione dei cittadini immigrati dello Stato contraente;

d) favorire il rientro nello Stato di cittadinanza per nuove occasioni di lavoro degli stranieri presenti nel territorio;

e) consentire e facilitare il rientro nello Stato di cittadinanza, disposto con uno dei provvedimenti di espulsione previsti nell'articolo 7.

2. Le intese di cui al comma 1 sono stipulate, per l'Italia, dal Ministro degli esteri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dell'interno e per il paese non appartenente alla Unione europea dalle autorità nazionali responsabili delle politiche del lavoro».

Conseguentemente, nel comma 5 dell'articolo 1, sopprimere gli ultimi due periodi, dalle parole: «Per favorire», fino alle parole: «il Ministro dell'interno».

01.1

VILLONE, CASADEI MONTI, DE MARTINO
GUIDO, SENESE, DE GUIDI, GALLO, MAN-
CONI, SERRI, PIERONI, DE NOTARIS, ROSSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Programmazione annuale dei flussi migratori)

1. La programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro deve indicare per ogni settore lavorativo e per ogni qualifica e mansione per le quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia accertato disponibilità di occupazione, e per le quali sia stato accertato un fabbisogno di manodopera nell'ambito delle previsioni annuali formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il numero complessivo dei visti di ingresso, distinti in visti per lavoro subordinato e in visti per lavoro stagionale. La programmazione deve tener conto delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzate da cittadini extracomunitari già in possesso del titolo di cui sopra ed iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La programmazione annuale dei flussi deve specificare i particolari settori lavorativi, qualifiche o mansioni per i quali è opportuno, allo scopo di corrispondere più efficacemente alle necessità del mercato del lavoro, garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera. Relativamente a detti settori qualifiche o mansioni può essere disposto il contingentamento temporale degli ingressi nel territorio dello Stato di cui alla previsione precedente, durante il corso dell'anno solare.

3. Nella programmazione annuale dei flussi di ingresso, sono indicate anche le possibilità di impiego per i lavoratori stagionali in consi-

derazione delle disponibilità accertate ai sensi del comma 1, per settori che si avvalgono prevalentemente di tale tipo di lavoro.

4. Il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro indica un numero complessivo, distinto secondo i criteri indicati nel comma 1, di visti di ingresso che potranno essere rilasciati, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, agli stranieri che siano iscritti nell'anno in corso nelle liste di segnalazione, relative a ciascun settore, qualifica o mansione per cui sia stato accertato un fabbisogno di manodopera, istituite appositamente presso le medesime rappresentanze diplomatiche o consolari.

5. Possono ottenere l'iscrizione nelle liste gli stranieri che abbiano i requisiti corrispondenti ai settori di lavoro, alle qualifiche e alle mansioni indicate nel decreto di programmazione dei flussi. L'iscrizione nelle liste è limitata all'anno solare e può essere confermata, a richiesta, negli anni solari successivi, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda, inseriti nelle liste per l'anno precedente, non perdendo la priorità raggiunta.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinate le modalità di presentazione, di verifica e di raccolta delle domande di iscrizione nelle liste di segnalazione previste dal presente articolo, i criteri di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste, secondo i settori di lavoro, le qualifiche e le mansioni, nonché le modalità di formazione della graduatoria degli iscritti; a tale fine si riconsiderano le preferenze espresse nelle domande e si dà priorità al lavoratore con maggiore anzianità di iscrizione nelle liste, e a parità di altri requisiti alla persona che abbia familiari legalmente residenti in Italia. L'anzianità di iscrizione nelle liste non è interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati relativi agli iscritti. In ogni caso, non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie fondati sull'appartenenza ad una nazionalità, ad una razza, ad un sesso, ad un gruppo etnico o linguistico, alla religione professata o alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali.

7. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con i Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, predispone l'apposito sistema informatico di collegamento tra le rappresentanze diplomatiche consolari italiane all'estero e i Ministeri dell'interno, del lavoro e degli affari esteri, al fine di provvedere alla tempestiva raccolta, valutazione e trasmissione delle domande di iscrizione delle liste di prenotazione, alla predisposizione dei raggruppamenti e della graduatoria delle liste.

8. Gli stranieri iscritti nelle liste relative ai particolari settori, qualifiche o mansioni per i quali si renda opportuno garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera, specificato nella programmazione dei flussi, possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria, fino ad eventuale raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione di flussi di ingresso e secondo il contingentamento temporale ivi eventualmente indicato. Gli stranieri che ottengono il visto di ingresso per lavoro subordinato non possono stipulare in Italia, per un anno dalla data di ingresso, contratti di lavoro relativi a mansioni, qualifiche o settori diversi da quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso».

Al comma 1, sesto rigo, sopprimere le parole: «disponibilità accertate attraverso gli uffici provinciali del lavoro della massima occupazione e».

Conseguentemente aggiungere alla fine del comma le parole: «e delle liste di prenotazione per la precedenza del reingresso in Italia di cui al comma 5».

1.8 MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Al comma 1, sopprimere le parole: «accertate attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione».

Conseguentemente inserire dopo le parole: «di manodopera» le parole: «accertate e».

1.9 DELFINO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «disponibilità accertate» fino a: «massima occupazione».

1.6 SALVATO, MARCHETTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «disponibilità accertate attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e».

1.37 DIANA

Al comma 1, sopprimere le parole: «disponibilità accertate attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione».

1.42 DELFINO

Al comma 1, quarto e quinto rigo, sostituire le parole: «sono indicate anche le possibilità di impiego per i lavoratori stagionali» con le seguenti: «viene stabilito il numero dei permessi di soggiorno per lavori a carattere stagionale da attribuirsi nell'anno solare di riferimento».

1.7 MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Al comma 1, aggiungere infine le parole: «nonchè delle previsioni relative al reingresso di lavoratori stagionali di cui al comma 2 dell'articolo 2».

1.36 DIANA

Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «nonchè delle previsioni relative al reingresso di lavoratori stagionali di cui al comma 2 dell'articolo 2».

1.43

DELFINO

Al comma 2, sostituire le parole: «l'indisponibilità di offerte di lavoro da parte delle imprese interessate attraverso le loro associazioni di categoria», con le seguenti: «da parte delle imprese interessate, attraverso le loro associazioni di categoria, l'indisponibilità di offerte di manodopera».

1.35

DIANA

Al comma 2, sostituire le parole: «l'indisponibilità di offerte di lavoro da parte delle imprese interessate attraverso le loro associazioni di categoria», con le seguenti: «da parte delle imprese interessate, attraverso le loro associazioni di categoria, l'indisponibilità di offerte di manodopera».

1.44

DELFINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le convenzioni di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni contrattuali e normative vigenti, individuano le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché gli eventuali incentivi diretti e indiretti, preordinati a favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi di manodopera e le misure complementari relative all'accoglienza dei lavoratori stranieri».

1.12

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, prima delle parole: «Le convenzioni» inserire le seguenti: «Nel rispetto dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943».

1.13

VILLONE, CASADEI MONTI, DE GUIDI, DE MARTINO Guido, SENESE, DANIELE GALDI, DE LUCA, SMURAGLIA, GALLO, MANCONI, SERRI, PIERONI, DE NOTARIS, ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole da: «nonchè» a: «stranieri» con le seguenti: «e adeguate soluzioni abitative».

1.15

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, LISI, SCALONE, MARINELLI, PACE

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il trattamento economico e normativo del lavoratore di un Paese non appartenente all'Unione europea non può comunque essere meno favorevole di quello del lavoratore italiano previsto nelle medesime condizioni dal contratto collettivo di lavoro».

1.34

DIANA

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il trattamento economico e normativo del lavoratore di un Paese non appartenente all'Unione europea non può comunque essere meno favorevole di quello del lavoratore italiano previsto nelle medesime condizioni dal contratto collettivo di lavoro».

1.45

DELFINO

Al comma 5, sostituire le parole: «avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo» con le seguenti: «stagionali di cui al comma 1».

1.16VILLONE, CASADEI MONTI, DE GUIDI, DE
MARTINO Guido, SENESE, GALLO, MAN-
CONI, SERRI, PIERONI, DE NOTARIS, ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole: «avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo», con le seguenti: «stagionali di cui al comma 1».

1.40

DIANA

Al comma 5, sostituire le parole: «avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo», con le seguenti: «stagionali di cui al comma 1».

1.46

DELFINO

Al comma 5, dopo le parole: «possono essere individuati», inserire le seguenti: «nell'ordine».

1.18

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 5, dopo le parole: «possono essere individuati» inserire le parole: «nell'ordine».

1.20

SCOPELLITI

Al comma 5, quarto rigo, sopprimere le parole: «o di prenotazione».

1.19

MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Al comma 5, dopo le parole: «di collocamento», sopprimere le parole: «o di prenotazione».

1.39

DIANA

Al comma 5, dopo le parole: «di collocamento», sopprimere le parole: «o di prenotazione».

1.47

DELFINO

Al comma 5, sostituire le parole: «iscritti nelle liste di collocamento o di prenotazione», con le seguenti: «iscritti nelle liste di collocamento, tra quelli che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, e all'articolo 2, comma 3, del presente decreto o tra quelli iscritti alle liste di prenotazione presso i consolati italiani nei paesi di provenienza, formulate secondo i principi espressi all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 943».

1.21

SCOPELLITI

Al comma 5, sostituire le parole: «o di prenotazione», con le seguenti: «tra quelli che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 28 febbraio 1990, n. 30, e all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, o tra quelli iscritti alle liste di prenotazione presso i consolati italiani nei paesi di provenienza, formulate secondo i principi espressi dall'articolo 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 943».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole da: «nel caso di accertata indisponibilità» fino alla fine del periodo.

1.22

MARCHETTI, SALVATO, GALLO, MANCONI,
SERRI, PIERONI, DE NOTARIS, ROSSI

Al comma 5, sopprimere le parole: «Nel caso di accertata indisponibilità di questi ultimi o di fabbisogni aggiuntivi, possono essere rilasciate autorizzazioni all'ingresso per lavoro stagionale a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea ancora residenti all'estero».

1.23

SCOPELLITI

Al comma 5, dopo le parole: «residenti all'estero», aggiungere le seguenti: «iscritti nelle liste di prenotazione di cui al comma 6».

1.38

DIANA

Al comma 5, dopo le parole: «residenti all'estero», aggiungere le seguenti: «iscritti nelle liste di prenotazione di cui al comma 6».

1.48

DELFINO

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «In attuazione del presente decreto sono stipulate entro un anno dalla sua entrata in vigore apposite intese bilaterali tra le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro rispettivamente dei Paesi di partenza e di accoglienza».

1.3

BEDONI, BRIGANDI

Al comma 5, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai paesi che abbiano stipulato le intese».

1.1

BEDONI

Sopprimere il comma 6.

1.25

MARCHETTI, SALVATO

Sopprimere il comma 6.

1.26

SCOPELLITI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero predispongono le liste di prenotazione con gli elenchi nominativi dei lavoratori stagionali provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli con cui sono state stipulate le intese di cui al comma 5. L'iscrizione nelle liste ha validità annuale e può essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente. L'anzianità di iscrizione non è interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. Il rilascio dei visti di ingresso avviene sulla base delle determinazioni contenute nel decreto di programmazione dei flussi, con priorità di rilascio, a parità di altri requisiti, ai lavoratori con maggiore anzianità di iscrizione nelle liste medesime. Il lavoratore riunito di visto di ingresso o di reingresso per lavoro stagionale non può essere respinto alla frontiera per mancanza di mezzi di sostentamento e ha diritto al rilascio del corrispondente permesso di soggiorno da parte delle competenti questure».

1.41

DIANA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero predispongono le liste di prenotazione con gli elenchi nominativi dei lavoratori stagionali provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli con cui sono state stipulate le intese di cui al comma 5. L'iscrizione nelle liste ha validità annuale e può essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente. L'anzianità di iscrizione non è interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. Il rilascio dei visti di ingresso avviene sulla base delle determinazioni contenute nel decreto di programmazione dei flussi, con priorità di rilascio, a parità di altri requisiti, ai lavoratori con maggiore anzianità di iscrizione nelle liste medesime. Il lavoratore munito di visto di ingresso o di reingresso per lavoro stagionale non può essere respinto alla frontiera per mancanza di mezzi di sostentamento e ha diritto al rilascio del corrispondente permesso di soggiorno da parte delle competenti questure».

1.49

GALLO, MANCONI, SERRI, PIERONI, DE NOTARIS, ROSSI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero predispongono le liste di prenotazione con gli elenchi nominativi dei lavoratori stagionali provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli con cui sono state stipulate le intese di cui al comma 5. L'iscrizione nelle liste ha validità annuale e può essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente. L'anzianità di iscrizione non è interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. Il rilascio dei visti di ingresso avviene sulla base delle determinazioni contenute nel decreto di programmazione dei flussi, con priorità di rilascio, a parità di altri requisiti, ai lavoratori con maggiore anzianità di iscrizione nelle liste medesime. Il lavoratore munito di visto di ingresso o di reingresso per lavoro stagionale non può essere respinto alla frontiera per mancanza di mezzi di sostentamento e ha diritto al rilascio del corrispondente permesso di soggiorno da parte delle competenti questure».

1.50

DELFINO

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «comma 5», aggiungere le seguenti: «, anche secondo le procedure di cui al comma 6-bis.

1.28

VILLONE, CASADEI MONTI, DE MARTINO
Guido, DE GUIDI, SENESE

Al comma 6, secondo periodo, in fine, dopo le parole: «questure competenti», aggiungere le seguenti: «Il lavoratore munito di visto di ingresso o di reingresso per lavoro stagionale non può essere respinto alla frontiera per mancanza di mezzi di sostentamento e ha diritto al rilascio del corrispondente permesso di soggiorno da parte delle competenti Questure».

1.29

VILLONE, CASADEI MONTI, DE MARTINO
Guido, DE GUIDI, SENESE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero predispongono le liste di prenotazione con gli elenchi nominativi dei lavoratori stagionali provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli con cui sono state stipulate le intese di cui al comma 5. L'iscrizione nelle liste ha validità annuale e può essere rinnovata alla scadenza. Il rilascio dei visti di ingresso avviene sulla base delle determinazioni contenute nel decreto di programmazione dei flussi, con priorità di rilascio, salvo quanto previsto dal comma 5, ai lavoratori con maggiore anzianità di iscrizione nelle liste medesime».

1.30

VILLONE, CASADEI MONTI, DE MARTINO
Guido, DE GUIDI, SENESE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Presso la competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri è istituita l'Anagrafe annuale informatizzata delle richieste di ingresso per lavori a carattere stagionale, alla quale affluiscono le liste di prenotazione, di cui al comma 6, che verranno acquisite rispettando il diritto di precedenza di cui all'articolo 2, comma 2 e l'anzianità di iscrizione dei singoli richiedenti».

1.31

MANCONI, GALLO, PIERONI, SERRI, ROSSI

Sopprimere il comma 7.

1.2

BEDONI

Al comma 7, sostituire le parole da: «ammessi» fino alla fine, con le altre: «provenienti da zone colpite da eventi bellici».

1.33

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, LISI,
MARINELLI, PACE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7.-bis. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è così sostituito:

“4. A tale scopo il Governo tiene conto:

a) delle richieste formulate dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

b) delle disponibilità finanziarie degli enti locali volte ad assicurare condizioni alloggiative e servizi per l'integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari nella comunità locale;

c) delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzate da cittadini stranieri extracomunitari già in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della Legge 30 dicembre 1986, n. 943, e in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 3 della presente legge;

d) dello stato delle relazioni e degli obblighi internazionali, nonché della concertazione in sede comunitaria”.

1.4

BEDONI, BRIGANDI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7.-bis. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è così sostituito:

“4. A tale scopo il Governo tiene conto:

a) delle richieste formulate dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

b) delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzate da cittadini stranieri extracomunitari già in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 3 della presente legge;

c) dello stato delle relazioni e degli obblighi internazionali, nonché della concertazione in sede comunitaria”.

1.4 (nuovo testo)

BEDONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, deve indicare il numero complessivo dei visti di ingresso per lavoro subordinato per ogni settore lavorativo, per ogni qualifica e per ogni mansione per le quali, sulla base delle previsioni annuali formulate dalle Commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale valuti che sussista un fabbisogno di manodopera.

2. La programmazione annuale dei flussi deve altresì specificare i particolari settori lavorativi, qualifiche o mansioni per i quali è opportuno, allo scopo di sopperire più efficacemente alle necessità del mercato del lavoro, garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera. Relativamente a detti settori, qualifiche o mansioni, può essere disposto il *contingentamento temporale degli ingressi nel territorio dello Stato* di cui al comma 6 durante il corso dell'anno solare.

3. Il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro indica il numero complessivo, distinto secondo i criteri indicati nel comma 2, di visti di ingresso che potranno essere rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero ai cittadini non appartenenti all'Unione europea che siano iscritti, nel medesimo anno, nelle liste di segnalazione, relative a ciascun settore, qualifica o mansione per cui sia stato accertato un *fabbisogno di manodopera*, istituite appositamente presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero.

4. Possono ottenere l'iscrizione nelle liste di cui al comma 3 i cittadini non appartenenti all'Unione europea che abbiano i requisiti corrispondenti ai settori di lavoro, alle qualifiche e alle mansioni indicate nel decreto di programmazione dei flussi. L'iscrizione nelle liste ha validità annuale e può essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o *aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente*.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di presentazione, di verifica e di raccolta delle domande di iscrizione nelle liste di segnalazione *previste dal presente articolo*, i *criteri di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste secondo i settori di lavoro, le qualifiche e le mansioni*, nonché le modalità di formazione della graduatoria degli iscritti; a tale fine si dà priorità al lavoratore con maggiore anzianità di iscrizione nelle liste, a parità di altri requisiti, alla persona che abbia familiari legalmente residenti in Italia. L'anzianità di iscrizione nelle liste non è interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. In ogni caso, non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie *fondati sullo Stato di provenienza o di origine, sulla nazionalità, sull'appartenenza ad una razza, ad un sesso, ad un gruppo etnico o linguistico o sulla religione professata, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali*.

6. I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste relative ai particolari settori, qualifiche o mansioni per le quali si renda opportuno garantire l'incontro diretto tra la domanda e

l'offerta di manodopera, specificate, ai sensi del comma 2, nella programmazione dei flussi, possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria, fino ad eventuale raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione dei flussi di ingresso e secondo il contingentamento temporale ivi eventualmente indicato. I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea che ottengono il visto di ingresso per lavoro subordinato non possono stipulare in Italia, per un anno dalla data di ingresso, contratti di lavoro relativi a mansioni, qualifiche o settori diversi da quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso.

7. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea residente all'estero iscritto per l'anno in corso nelle liste di segnalazione di cui al presente articolo deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per la provincia in cui prevalentemente dovrà svolgersi l'attività lavorativa. La domanda di autorizzazione al lavoro contiene richiesta di assunzione con chiamata nominativa o con chiamata numerica, nel rispetto dei medesimi limiti previsti per i cittadini italiani.

8. All'accoglimento della richiesta di autorizzazione al lavoro consegue il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato al lavoratore straniero per il quale è stata presentata la domanda.

9. Ai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro subordinato è rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile, valido anche per l'iscrizione nelle liste di collocamento».

1.0.1

DIANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La programmazione annuale dei flussi di ingresso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, deve indicare il numero complessivo dei visti di ingresso per lavoro subordinato per ogni settore lavorativo, per ogni qualifica e per ogni mansione per le quali, sulla base delle previsioni annuali formulate dalle Commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale valuti che sussista un fabbisogno di manodopera.

2. La programmazione annuale dei flussi deve altresì specificare i particolari settori lavorativi, qualifiche o mansioni per i quali è opportuno, allo scopo di sopperire più efficacemente alle necessità del mer-

cato del lavoro, garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera. Relativamente a detti settori, qualifiche o mansioni, può essere disposto il contingentamento temporale degli ingressi nel territorio dello Stato di cui al comma 6 durante il corso dell'anno solare.

3. Il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro indica il numero complessivo, distinto secondo i criteri indicati nel comma 2, di visti di ingresso che potranno essere rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero ai cittadini non appartenenti all'Unione europea che siano iscritti, nel medesimo anno, nelle liste di segnalazione, relative a ciascun settore, qualifica o mansione per cui sia stato accertato un fabbisogno di manodopera, istituite appositamente presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero.

4. Possono ottenere l'iscrizione nelle liste di cui al comma 3 i cittadini non appartenenti all'Unione europea che abbiano i requisiti corrispondenti ai settori di lavoro, alle qualifiche e alle mansioni indicate nel decreto di programmazione dei flussi. L'iscrizione nelle liste ha validità annuale e può essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di presentazione, di verifica e di raccolta delle domande di iscrizione nelle liste di segnalazione previste dal presente articolo. I criteri di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste secondo i settori di lavoro, le qualifiche e le mansioni, nonché le modalità di formazione della graduatoria degli iscritti; a tale fine si dà priorità al lavoratore con maggiore anzianità di iscrizione nelle liste e, a parità di altri requisiti, alla persona che abbia familiari legalmente residenti in Italia. L'anzianità di iscrizione nelle liste non è interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. In ogni caso, non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie fondati sull'appartenenza ad una razza, ad un sesso, ad un gruppo etnico o linguistico o sulla religione professata, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali.

6. I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste relative ai particolari settori, qualifiche o mansioni per le quali si renda opportuno garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera, specificate, ai sensi del comma 2, nella programmazione dei flussi, possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria, fino ad eventuale raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione dei flussi di ingresso e secondo il contingentamento temporale ivi eventualmente indicato. I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea che ottengono il visto di ingresso per lavoro subordinato non possono stipulare in Italia, per un anno dalla data di ingresso, contratti di lavoro relativi a mansioni, qualifiche o settori diversi da quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso, salvo che sia accertata, per trenta giorni, l'indisponibilità di lavoratori appartenenti all'Unione europea o

iscritti nelle liste di collocamento o nelle liste di segnalazione di cui al presente articolo.

7. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea residente all'estero iscritto per l'anno in corso nelle liste di segnalazione di cui al presente articolo deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per la provincia in cui prevalentemente dovrà svolgersi l'attività lavorativa. La domanda di autorizzazione al lavoro contiene richiesta di assunzione con chiamata nominativa o con chiamata numerica, nel rispetto dei medesimi limiti previsti per i cittadini italiani.

8. All'accoglimento della richiesta di autorizzazione al lavoro consegue il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato al lavoratore straniero per il quale è stata presentata domanda.

9. Ai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro subordinato è rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile, valido anche per l'iscrizione nelle liste di collocamento.

10. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere rilasciato, su richiesta, anche a cittadini non appartenenti all'Unione europea in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo determinato o indeterminato relativa a settori, qualifiche o mansioni non indicati nel decreto di programmazione dei flussi. Può altresì essere rilasciato, in presenza di un'offerta di lavoro relativa a settori, qualifiche o mansioni indicati nel decreto di programmazione, qualora sia accertata, per trenta giorni, l'indisponibilità di lavoratori appartenenti all'Unione europea o iscritti nelle liste di collocamento o nelle liste di segnalazione di cui al presente articolo».

1.0.2

CASADEI MONTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro)

1. La programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, deve indicare il numero complessivo dei visti di ingresso per lavoro subordinato per ogni settore lavorativo, per ogni qualifica e per ogni mansione per le quali, sulla base delle previsioni annuali formulate dalle Commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale valuti che sussista un fabbisogno di manodopera.

2. La programmazione annuale dei flussi deve altresì specificare i particolari settori lavorativi, qualifiche o mansioni per i quali è opportuno, allo scopo di sopperire più efficacemente alla necessità del mercato del lavoro, garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera. Relativamente a detti settori, qualifiche o mansioni, può essere disposto il contingentamento temporale degli ingressi nel territorio dello Stato di cui al comma 6 durante il corso dell'anno solare.

3. Il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro indica il numero complessivo, distinto secondo i criteri indicati nel comma 2, di visti di ingresso che potranno essere rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero ai cittadini non appartenenti all'Unione europea che siano iscritti, nel medesimo anno, nelle liste di segnalazione, relative a ciascun settore, qualifica o mansione per cui sia stato accertato un fabbisogno di manodopera, istituite appositamente presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero.

4. Possono ottenere l'iscrizione nelle liste di cui al comma 3 i cittadini non appartenenti all'Unione europea che abbiano i requisiti corrispondenti ai settori di lavoro, alle qualifiche e alle mansioni indicate nel decreto di programmazione dei flussi. L'iscrizione nelle liste ha validità annuale e può essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di presentazione, di verifica e di raccolta delle domande di iscrizione nelle liste di segnalazione previste dal presente articolo, i criteri di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste secondo i settori di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste secondo i settori di lavoro, le qualifiche e le mansioni, nonché le modalità di formazione della graduatoria degli iscritti; a tale fine si dà priorità al lavoratore con maggiore anzianità di iscrizione nelle liste e, a parità di altri requisiti, alla persona che abbia familiari legalmente residenti in Italia. L'anzianità di iscrizione nelle liste non è interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. In ogni caso, non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie fondati sull'appartenenza ad una razza, sesso, ad un gruppo etnico o linguistico o sulla religione professata, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali.

6. I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste relative ai particolari settori, qualifiche o mansioni per le quali si renda opportuno garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera, specificate, ai sensi del comma 2, nella programmazione dei flussi, possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria, fino ad eventuale raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione dei flussi di ingresso e secondo il contingentamento temporale ivi eventualmente indicato. I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea che ottengono il visto di ingresso per lavoro subordinato non pos-

sono stipulare in Italia, per una anno dalla data di ingresso, contratti di lavoro relativi a mansioni, qualifiche o settori diversi da quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso, salvo che sia accertata, per trenta giorni, l'indisponibilità di lavoratori appartenenti all'Unione europea o iscritti nelle liste di collocamento o nelle liste di segnalazione di cui al presente articolo.

7. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea residente all'estero iscritto per l'anno in corso nelle liste di segnalazione di cui al presente articolo, deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per la provincia in cui prevalentemente dovrà svolgersi l'attività lavorativa. La domanda di autorizzazione al lavoro contiene richiesta di assunzione con chiamata nominativa o con chiamata numerica, nel rispetto dei medesimi limiti previsti per i cittadini italiani.

8. All'accoglimento della richiesta di autorizzazione al lavoro consegue il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato al lavoratore straniero per il quale è stata presentata la domanda.

9. Ai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro subordinato è rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile, valido anche per l'iscrizione nelle liste di collocamento.

10. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere rilasciato, su richiesta, anche a cittadini non appartenenti all'Unione europea in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo determinato o indeterminato relativa a settori, qualifiche o mansioni non indicati nel decreto di programmazione del flussi. Può altresì essere rilasciato, in presenza di un'offerta di lavoro relativa a settori, qualifiche o mansioni indicati nel decreto di programmazione, qualora sia accertata, per trenta giorni, l'indisponibilità di lavoratori appartenenti all'Unione europea o iscritti nella lista di collocamento o nelle liste di segnalazione di cui al presente articolo».

1.0.3

SENESE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1996

189ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale LISO.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2479) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n.27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli
(Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore ALÒ si sofferma sulle parti di competenza del decreto-legge in titolo, che assegna all'IRI il compito di provvedere al risanamento ambientale dei siti industriali dismessi nell'area di Bagnoli: in particolare il comma 2 dell'articolo 1 prevede l'utilizzazione in via prioritaria per la realizzazione delle suddette attività di personale in cassa integrazione dell'ILVA e delle società collegate. Propone l'espressione di un parere favorevole, osservando però che la procedura prevista dal decreto e gli organismi ad essa preposti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, potrebbero determinare appesantimenti burocratici e lungaggini amministrative.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore ad esprimere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

IN SEDE REFERENTE

(2517) Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1996, n.39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri, mentre era in corso la discussione generale.

Il presidente SMURAGLIA preannuncia che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato a giovedì 22 febbraio 1996 alle ore 18. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo che l'ha chiesta.

Il sottosegretario LISO sottolinea preliminarmente come le parti più innovative del decreto siano costituite dai lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 e dai contratti di riallineamento di cui all'articolo 5. Mentre dichiara di comprendere alcune delle preoccupazioni emerse nella seduta di ieri, difende però la legge n. 223 del 1991, improntata ad un disegno razionale messo in difficoltà dal sopravvenire di un periodo di gravi tensioni sociali. Se le preoccupazioni sui lavori socialmente utili manifestate ieri sono in parte condivisibili, occorre però ricordare che la strada fu intrapresa dal precedente Governo, a seguito di un accordo con le parti sociali; il Governo attualmente in carica è poi intervenuto ad eliminare il principio della straordinarietà ad essi sotteso.

Con riferimento alla tipologia di lavori socialmente utili da ultimo introdotta, che ha la caratteristica di prescindere dalla preesistente erogazione di ammortizzatori sociali, sottolinea come occorrerebbe sviluppare, in collegamento con essi, un'azione di *job creation*: interessante al riguardo è la norma introdotta nella legge comunitaria che facilita l'assunzione di appalti da parte delle cooperative di solidarietà sociale. Con riguardo ai lavori attivati per assorbire lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, poi, è fondamentale l'applicazione di criteri selettivi che conferiscano priorità alle situazioni di maggior bisogno: in tal senso è l'attribuzione di specifici compiti alla commissione regionale per l'impiego. È prevedibile che al termine del periodo previsto per lo svolgimento dei lavori si svilupperanno una serie di richieste di proroghe al cui riguardo Governo e Parlamento saranno chiamati a dare una risposta. Egli ritiene che si debba procedere ad una selezione, evitando proroghe generalizzate ed accedendo alle richieste solo nei casi in cui esistano motivazioni oggettive, attinenti al tipo di lavoro, che postulino in favore di una prosecuzione. Si eviterà così la paventata utilizzazione del pubblico impiego come ammortizzatore sociale.

Conclude affermando che negli altri settori di intervento il decreto ha cercato di gettare le premesse per un sistema previdenziale e di sostegno del reddito più ordinato e meno permeabile alle richieste particolaristiche.

Il senatore BARRA si dice perplesso sulla filosofia sottesa al decreto-legge che non risolve i problemi di applicazione evidenziati dalla legge n. 223, una legge che si presentava come strumento di intervento adeguato ad una realtà diversa da quella complessa e disarticolata su cui era chiamato ad operare. Rilevata l'esistenza di una discrasia fra l'impianto della legge e la situazione economico-sociale sottostante, richiama l'attenzione sulle difficoltà che un lavoratore che percepisca un'indennità di circa 800.000 lire al mese è chiamato ad affrontare quotidianamente, richiamandosi poi alla necessità che il nodo della disoccupazione venga affrontato a monte, offrendo reali prospettive di nuovo lavoro agli espulsi dalle attività produttive. L'attuale situazione crea emarginazione, produce ingiustizie ed è fonte di situazione di illegalità, come quelle che sono state segnalate nella seduta di ieri. Di qui la ne-

cessità di riconsiderare l'intera filosofia degli interventi che andrebbero orientati alla ricollocazione produttiva. Si sofferma al riguardo sulla GEPI, che proprio a tale logica doveva essere improntata, e sottolinea conclusivamente come la normativa in materia di ammortizzatori sociali e lavori socialmente utili dovrebbe perseguire due obiettivi fondamentali: la tutela della dignità del lavoratore e l'innesto di processi di effettivo reinserimento nel mercato del lavoro.

Il senatore TAPPARO ricorda come l'approvazione della legge n. 223 del 1991 sia conseguita ad un periodo di sostenuto sviluppo economico, tale da far pensare ad una possibile eliminazione dell'istituto della cassa integrazione guadagni; le liste di mobilità hanno poi visto il prevalente concentrarsi di lavoratori anziani e dequalificati, creando una serie di problemi ulteriori. Sottolinea quindi la necessità di individuare un criterio di selezione dei lavoratori da avviare fondato sullo stato di effettivo bisogno e non sull'appartenenza a gruppi organizzati, anche se non gli sfuggono le connesse difficoltà. Si sofferma poi sulle caratteristiche auspicabili per i lavori socialmente utili: essi dovrebbero aggiungersi e non sostituirsi ad altre attività svolte in ambito locale, migliorare la professionalità degli addetti, dar luogo alla creazione di nuove occasioni di lavoro, essere chiaramente individuati e percepiti come lavoro a termine. In mancanza di queste caratteristiche sarebbe meglio affiancare alla corresponsione di indennità ai disoccupati, un'attività di *job creation* svincolata dall'uso degli ammortizzatori sociali. Conclude paventando che sui lavori socialmente utili si innesti un meccanismo di proroghe generalizzate e sottolineando come, parallelamente ad essi, occorrerebbe impostare un'efficace politica attiva del lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1996

221ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
RONCHI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Testa e per il bilancio e la programmazione economica Carzaniga.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(2522) Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento dell'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente RONCHI, nel dichiarare aperta la discussione generale, invita la Commissione a pronunciarsi anche sull'ipotesi di non presentare emendamenti, allo scopo di licenziare il provvedimento per l'Assemblea, dove potrebbero essere presentati gli eventuali emendamenti.

Il senatore MATTEJA, pur non opponendosi all'ipotesi di non presentare emendamenti, lamenta che l'unica finalizzazione di spesa prevista nel disegno di legge in titolo riguarda la città di Napoli: problemi di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o l'incolumità sussistono invece anche in molti altri centri urbani, compresi quelli del Nord, per i quali andrebbero disposti analoghi stanziamenti.

Il senatore CARCARINO concorda con l'ipotesi di non presentare emendamenti, pur riservandosi di avanzare in Assemblea apposita proposta emendativa di differimento di termini connesso alla materia di cui all'articolo 3. Replica poi all'ultimo intervento con il richiamo all'articolo 1 del decreto-legge, che contiene una norma applicabile a tutte le città d'Italia; l'articolo 2, nel contemplare le medesime procedure di ri-

sanamento dei centri urbani anche per la città di Napoli, attinge per tale fine a fondi già stanziati per il terremoto del 1980, la cui mancata utilizzazione renderebbe ancor più gravi gli effetti dell'inerzia delle passate amministrazioni.

Il senatore **ARMANI**, nell'aderire all'ipotesi di non presentare emendamenti in tale sede, richiede al Governo una precisazione sulla fonte dello stanziamento di cui all'articolo 2.

Il senatore **PINTO** ricorda che la disgiunzione decisa ieri del disegno di legge n. 2286 fu adottata dalla Commissione anche alla luce della possibilità che alcuni dei suoi contenuti fossero trasfusi in emendamenti all'attuale testo del decreto-legge in titolo: al contrario, rinviare in Assemblea la presentazione degli emendamenti sottrarrebbe ad un'importante sede di esame - quale la Commissione - la possibilità di incidere realmente sui contenuti del disegno di legge n. 2522. A fronte della netta chiusura che sempre più spesso il Governo adotta nei confronti delle proposte dei parlamentari, lamenta il serio pericolo che l'esercizio del mandato ricevuto dai rappresentanti del popolo sia reso di fatto impraticabile. Esprime pertanto il proprio dissenso di ordine politico nei confronti della proposta di non presentare emendamenti in Commissione, pur non intendendo ostacolarla laddove essa raggiungesse l'unanimità.

Il senatore **TERZI** dichiara che il Gruppo Lega Nord considera inopportuno ed inadeguato il decreto-legge in titolo, contro il quale farà in modo di non pervenire alla conversione nell'attuale testo: pertanto, si oppone alla proposta di soprassedere alla fase emendativa in Commissione, dato che ogni sede prevista dal Regolamento deve essere utilizzata per migliorare il testo. Quest'ultimo appare gravemente lacunoso al comma 3 dell'articolo 1, in quanto non prevede vincoli contenutistici circa l'ammontare dei canoni la cui determinazione è di competenza del consiglio comunale; quanto allo stanziamento di 25 miliardi per Napoli, esso si aggiunge ad un cospicuo flusso di finanziamenti - mai seriamente interrotto - per un'area specifica del territorio nazionale, in presenza di un forte sospetto di moventi elettoralistici.

Il senatore **PAROLA** ravvisa, nell'ultimo intervento, una visione centralistica che contrasta con il conclamato richiamo al federalismo del Gruppo Lega Nord: le responsabilità decisionali per aspetti fondamentali di gestione e recupero del territorio vanno invece attribuite ai comuni. Quanto al movente degli interventi di recupero di edifici ricadenti nel comune di Napoli, esso non dipende certo da motivi elettoralistici, bensì da recenti eventi il cui tragico epilogo dimostra un'ennesima volta l'urgenza di provvedere al restauro di complessi edilizi degradati. Il Gruppo Progressisti-federativo dichiara comunque la sua disponibilità ad accedere all'ipotesi di non presentare emendamenti in Commissione.

Il senatore **LASAGNA**, nel riscontrare nell'articolo 1 una chiara logica di incentivo degli interventi di recupero, concorda con il diritto del comune ad operare direttamente nella gestione del suo territorio; occorre però garantire la possibilità di applicare l'equo canone al comma 3. Non ha poi obiezioni alla spesa, per il comune di Napoli, delle somme già accantonate a questo scopo, mentre esprime perplessità sul contenuto - del tutto eterogeneo - dell'articolo 3.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica agli intervenuti il relatore SPECCHIA, che ricorda come l'articolo 1 riguarda tutte le realtà comunali del nostro territorio e che i fondi stanziati dall'articolo 2 derivano da giacenze non spese ma già stanziati a favore del comune di Napoli. Visto che gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, sono eseguiti dai comuni con loro risorse, non si vede perchè essi non possano essere liberi - come previsto dalla norma proposta dal Governo - di determinare il canone relativo agli assegnatari degli alloggi recuperati (anche rapportandolo alla propria realtà economico-sociale), tanto più che è costituito un titolo di preferenza per le famiglie già residenti negli alloggi. Dopo aver convenuto sull'eterogeneità dell'articolo 3, la cui proroga dovrebbe comunque essere l'ultima, concorda con l'ipotesi di non presentare emendamenti in Commissione: l'eventuale messa all'ordine del giorno dell'Assemblea, però, dovrebbe garantire l'esistenza di un intervallo temporale tale da consentire ai Gruppi di preparare adeguatamente gli eventuali emendamenti.

Il sottosegretario CARZANIGA risponde al senatore Armani precisando che i 25 miliardi di cui all'articolo 2 sono previsti dalla legge n. 219 del 1981 e rientrano nelle pregresse assegnazioni effettuate dal CIPE per il risanamento dei Quartieri spagnoli della città di Napoli. Nel destinare tali risorse al comune, il Governo si muove lungo la linea di politica distributiva fissata dal Ministro *pro tempore* Pagliarini, volta ad attribuire ai comuni delle zone terremotate la residua capacità di spesa: tale politica incontra resistenze proprio nei comuni, che non intendono accettare l'onere derivante da una maggiore responsabilizzazione della gestione, preferendo la prosecuzione di prassi amministrative gravanti eccezionalmente su organi dello Stato.

Il sottosegretario TESTA replica agli intervenuti descrivendo gli interventi di recupero previsti dall'articolo 28 della legge n. 457 del 1978, i quali operano su proprietà di privati: il comune, dopo gli interventi, dovrà riassegnare gli alloggi recuperati ai privati, mediante una convenzione il cui contenuto disciplina il rapporto di locazione. La determinazione del canone è quindi attribuita al comune, che -avendo la possibilità di ristorare le spese effettuate per il recupero del manufatto edilizio - non necessariamente deciderà nel senso dell'applicazione dell'equo canone. L'articolo 3, infine, deriva da una richiesta delle associazioni degli autotrasportatori nazionali, la cui concorrenzialità - nei confronti di quelli degli altri paesi dell'Unione europea - necessita della norma di proroga proposta. Si rimette infine alle determinazioni della Commissione in ordine alla fase emendativa.

Il presidente RONCHI, constatata l'assenza dell'unanimità sull'ipotesi di soprassedere alla fase emendativa in Commissione, propone che sia fissato per le ore 18 di martedì 20 febbraio 1996 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1996

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 9,35.

*RELAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 5 GIUGNO 1990, N. 135, RELATIVA AL PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'AIDS
(A010 000, C34*, 0001*)*

Dopo un intervento introduttivo del presidente Martelli, il senatore Gualtieri riferisce alla Commissione sull'applicazione della legge n. 135 del 1990.

Tale legge prevedeva e finanziava un massiccio intervento volto a potenziare l'intera rete dei reparti di malattie infettive mediante la costruzione di nuovi posti-letto e l'adeguamento alle nuove esigenze dei laboratori di supporto di virologia, micro-biologia e immunologia.

Parallelamente la legge prevedeva e finanziava il potenziamento degli organici del personale, la formazione e il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossico-dipendenti e l'attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e da patologie correlate.

L'intero programma veniva definito «urgente» e doveva essere completato in un triennio.

I finanziamenti erano posti a carico del Fondo Sanitario Nazionale e dovevano essere ripartiti tra le Regioni con vincolo di destinazione.

La legge prevedeva, per gli interventi di parte corrente, queste assegnazioni: *a)* per il potenziamento degli organici, 80 miliardi per l'anno 1990 e 120 miliardi a regime; *b)* per lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento professionale, 35 miliardi annui in forma continuativa; *c)* per il potenziamento dei servizi di assistenza, 20 miliardi per il 1990 e 38 miliardi a regime; *d)* per il potenziamento dei servizi multi-zonali, 6 miliardi a regime; *f)* per la promozione di servizi per l'assistenza a domicilio, 60 miliardi a regime.

La ripartizione fu poi effettuata dal CIPE nell'anno 1990 (delibera CIPE 28 giugno 1990): 80 miliardi per il potenziamento degli organici; 35 miliardi per lo svolgimento di corsi di formazione; 20 miliardi per il

potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti; 20 miliardi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS; per un totale di somme impiegate par a lire 155 miliardi contro una autorizzazione di 201 miliardi.

Nell'anno 1991 (delibere CIPE 8 ottobre 1991 e 26 novembre 1991): 120 miliardi per il potenziamento degli organici; 35 miliardi per lo svolgimento di corsi di formazione; 38 miliardi per il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti; 60 miliardi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS; per un totale di somme impiegate par a lire 253 miliardi contro una autorizzazione di 259 miliardi.

Nell'anno 1992 (delibera CIPE 13 ottobre 1992): 120 miliardi per il potenziamento degli organici; 35 miliardi per lo svolgimento dei corsi di formazione; 38 miliardi per il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti; 60 miliardi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS; per un totale di somme impiegate pari a lire 253 miliardi contro una autorizzazione di 259 miliardi.

Complessivamente, nel triennio sono stati erogati 661 miliardi, così suddivisi: 320 miliardi per il potenziamento degli organici; 150 miliardi per i corsi di formazione; 96 miliardi per i servizi ai tossicodipendenti e 140 miliardi per l'assistenza domiciliare.

A partire dal 1993 la spesa relativa al potenziamento degli organici e quella per i servizi di assistenza ai tossicodipendenti è stata ricondotta nella quota di finanziamento indistinto del Servizio Sanitario Nazionale, mentre è proseguita l'assegnazione di quote vincolate per quanto riguarda i corsi di formazione e i trattamenti a domicilio.

Nell'anno 1993 (delibera CIPE 30 novembre 1993) sono stati erogati 35 miliardi per i corsi di formazione e 60 miliardi per l'assistenza domiciliare.

A questo punto il Ministero della Sanità chiese che le Regioni e le Province Autonome inviassero una relazione sull'utilizzazione delle somme erogate nei vari comparti.

Le relazioni dovevano pervenire entro l'8 luglio 1994, così da consentire al Ministero di effettuare le nuove assegnazioni per il 1994. Ma le Regioni in gran parte non hanno risposto e quando lo hanno fatto hanno trasmesso dati imprecisi e non omogenei.

Per il potenziamento degli organici il Ministero crede di poter indicare che sono stati assunti «circa» 500 medici, 1.050 infermieri, nonché 250 unità con altre qualifiche (laureate o non laureate). Molti degli infermieri sono stati assunti per chiamata diretta con rapporti di lavoro a tempo determinato invece che per concorso.

Sopra tutto non si sa se questo personale sia stato impiegato nei reparti di malattie infettive e nei laboratori di supporto o non invece immesso nelle altre strutture ospedaliere. Certamente non è stato impiegato nelle «nuove strutture anti-AIDS» perchè queste non sono state per la massima parte costruite.

Meglio sembrano essere andate le cose per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano prevalentemente ammalati AIDS.

La legge prevedeva che i corsi dovessero essere tenuti fuori dall'orario di servizio, con obbligo di frequenza dietro corresponsione di un assegno di studio di 4 milioni annui lordi, fino a una spesa di 35 miliardi

Il Ministero della Sanità doveva provvedere con proprio decreto a disciplinare il loro svolgimento e l'erogazione dell'assegno di studio.

Di recente con il Decreto Ministeriale 25 luglio 1995 è stata aggiornata ex-novo la disciplina dei corsi.

In sede di consuntivo il Ministero della Sanità garantisce che, nonostante un certo ritardo nell'avvio, i corsi sono stati realizzati in tutte le Regioni e hanno consentito la formazione ogni anno di circa 1.000 medici, 3.500 infermieri e 1.200 unità di altro personale.

I numeri sembrano molto alti, dato che il numero complessivo va moltiplicato almeno per quattro annualità.

Per i servizi di assistenza ai tossico-dipendenti sono stati erogati, come abbiamo visto, 96 miliardi nel triennio 1990-1992, da utilizzarsi per la generale assunzione di personale sanitario e tecnico nei SERT.

Le esigenze delle varie Regioni e dei relativi SERT sono determinate, in base all'utenza, dalla legge n.162 del 1990.

Nessun consuntivo reale è stato fornito. Per l'attivazione dei servizi per il trattamento domiciliare sono stati sino ad ora erogati 140 miliardi. Dovevano servire per creare 2.100 posti a domicilio o in case alloggio.

Dai dati forniti dal Ministero risulta attivato un certo numero di posti a domicilio e in case alloggio, sopra tutto in Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio. Di contro alcune Regioni sono totalmente scoperte, come la Puglia e la Sicilia. Comunque si è di molto al di sotto della previsione.

Con un Decreto Ministeriale 13 settembre 1991 sono stati predisposti gli schemi-tipo di convenzione per questo tipo di assistenza e con il DPR 14 settembre 1991 è stato approvato un atto di indirizzo per le Regioni.

Dal 1994 in avanti è impossibile seguire il flusso di spesa corrente.

Quella vincolata non è rendicontata. Quella finanziata nel fondo indistinto del Servizio Sanitario Nazionale non è individuabile.

Nella legge finanziaria del 1996 si trovano accantonamenti per i fondi speciali di parte corrente. L'accantonamento per il Ministero della Sanità ammonta globalmente a 135 miliardi per il 1996, 184 miliardi per il 1997, 234 miliardi per il 1998, all'interno del quale, alla voce «Prevenzione contro il cancro, lotta all'AIDS e piano sangue», corrispondono accantonamenti, rispettivamente di 100 miliardi per il '96, 150 miliardi per il '97 e 200 miliardi per il 1998. La ripartizione può avvenire solo attraverso una legge, che ancora non è stata approvata. In conclusione si può affermare che non esiste un percorso di «andata e ritorno» tra lo Stato e le Regioni, con regolari riscontri delle somme erogate e delle iniziative realizzate.

Per quello che è stato dato di vedere ci si trova di fronte alla solita situazione di alcune Regioni «forti» che riescono ad attingere ai finanziamenti e di altre Regioni che non sono in grado di utilizzare le risorse messe a disposizione. Lo Stato non è mai intervenuto per sostituirsi alle Regioni inadempienti, pur avendone i poteri.

Analogamente non esiste un sistema valido di riscontri tra le Regioni e i soggetti destinatari dei finanziamenti, USL, ospedali, SERT, ecc. ecc. Il personale assunto per essere destinato ai reparti infettivi e alla lotta contro l'AIDS non in gran parte è stato ed è utilizzato a questo scopo.

La legge n. 135 del 1990 è divenuta di fatto una delle normali fonti di finanziamento cui attingono le strutture sanitarie pubbliche per la normale attività di istituto e non la fonte eccezionale per la lotta dell'AIDS. Ancora più scomposto è il quadro delle risultanze dei finanziamenti erogati in conto capitale per la costituzione e la ristrutturazione dei reparti di malattie infettive.

Il programma varato prevedeva opere per un ammontare complessivo di 2100 miliardi e ne affidava la realizzazione ad uno o più soggetti individuati dal CIPE, con il quale o con i quali il Ministero della Sanità avrebbe dovuto stipulare apposite convenzioni di concessione di servizio.

Il programma era definito «urgente».

Vennero per questo fissate in legge precise scadenze temporali per ciascuna parte del piano e si individuò nel 31 dicembre 1992 la data ultima per la realizzazione dell'intero programma.

Particolarmente precisa la tabella di marcia fissata per gli interventi in materia di costruzioni e ristrutturazioni.

Entro il termine perentorio dell'8 luglio 1990 (trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge) le Regioni avrebbero dovuto indicare la distribuzione e la localizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di edificazione di nuove strutture per malattie infettive.

In caso di mancata osservanza del termine, avrebbe deciso il Ministro della Sanità, sentita d'urgenza la Commissione nazionale AIDS.

Entro l'8 agosto 1990 (sessantesimo giorno) il CIPE doveva approvare il programma degli interventi suddiviso per Regione, e individuare le società idonee ad espletare, in concessione, l'esecuzione delle opere.

I concessionari avrebbero dovuto provvedere a tutte le operazioni necessarie, agli studi geologici e alle espropriazioni, e avrebbero risposto mediante la previsione di penalità che andavano fissate in contratto del rispetto dei tempi convenuti per le opere da eseguire.

Si sarebbero dovute fare gare di appalto tra imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese.

I contratti di appalto dovevano globalmente riguardare il complesso delle opere e le forniture necessarie per il funzionamento delle strutture di ricovero e dei laboratori, comprese le attrezzature e gli arredi.

Per consentire l'«immediata realizzazione» degli impianti previsti si sarebbero convocate delle conferenze regionali per acquisire e valutare tutti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti con le esigenze ambientali, territoriali e paesaggistiche. Il parere doveva essere dato entro 15 giorni. In assenza di unanimità o per altri ostacoli il Presidente del Consiglio avrebbe provveduto con suo decreto.

Sulla base di queste statuizioni, il Ministro della Sanità si mosse con grande determinazione.

Cinque giorni dopo l'entrata in vigore della legge il Ministro sentì il Consiglio sanitario nazionale; il giorno seguente il Ministro chiese il parere delle Regioni; venti giorni dopo il CIPE approvò i programmi e individuò le società concessionarie; il 12 luglio 1990 il Ministro pubblicò il bando di gara e fissò al 30 luglio 1990 il termine ultimo per la gara stessa; poi, nello spazio di tre giorni, furono compiuti atti per i quali di solito si impiegano mesi: il 1° agosto una commissione ministeriale esaminò i 15 progetti pervenuti poche ore prima e scelse tre consorzi di

imprese; il 2 agosto il Ministero comunicò al CIPE l'esito della gara e l'avallo del Consiglio sanitario nazionale; il 3 agosto il CIPE approvò il programma e diede il parere favorevole sulle società concessionarie.

Con queste procedure veloci il Ministero della sanità anticipò di cinque giorni il termine (8 agosto) fissato dalla legge.

Le società concessionarie furono scelte da una speciale Commissione di valutazione nominata dal Ministro della Sanità. I criteri per individuare e selezionare i concorrenti erano stati fissati dal CIPE con delibera del 28 giugno 1990.

Innanzitutto si affermava l'esigenza di tener conto delle necessità organizzative connesse alla localizzazione ed al dimensionamento delle strutture da realizzare, quali indicate dalle Regioni e dalle Province autonome, in relazione all'andamento epidemiologico, prevedendo il ricorso ad un numero di soggetti corrispondenti a tre aree del territorio nazionale ed in modo da garantire, in ogni caso, la non frazionabilità degli ambiti regionali.

Per le società od i consorzi di società cui affidare le concessioni veniva prescritto il possesso di adeguati requisiti minimi, assicurati, nel caso di consorzi, almeno nella misura del 50% della relativa società «capofila».

In tal senso la delibera prescriveva, in particolare, che i soggetti candidati alle concessioni fossero in grado di dimostrare: *a)* il possesso di una progressiva esperienza acquisita, in specie per conto di amministrazioni pubbliche, in materia di concessioni di servizi ovvero, in via subordinata, in servizi relativi all'organizzazione, coordinamento e consulenza in materia di progettazione e gestione di lavori per la realizzazione di programmi pubblici a condizione che tale esperienza risultasse opportunamente documentata da concessioni di servizi espletate o in corso da almeno un quinquennio per opere di edilizia sanitaria ovvero da un fatturato per servizi nell'ultimo quinquennio almeno pari a quello prevedibile per l'intervento da affidare o di opere gestite o da gestire in concessione di servizi per un importo pari a quello previsto dal programma AIDS; *b)* la comprovata disponibilità di un'organizzazione idonea al compimento di tutte le operazioni previste dall'articolo 2, comma 4, della legge 5 giugno 1990, n.135, quali: tutte le operazioni preliminari, ivi compresi gli studi geologici e le espropriazioni; la redazione dei progetti; l'assistenza e l'istruttoria relative agli appalti; la direzione dei lavori, la contabilità e l'assistenza fino ai collaudi; l'assenza di qualsiasi carenza progettuale e la scrupolosa osservanza dei tempi concordati per le opere da eseguire.

Venivano, comunque, privilegiati, sotto il profilo preferenziale i progressi servizi relativi alla progettazione, al controllo ed alla gestione, in via primaria, di opere appaltate nel settore dell'edilizia ospedaliera, poi nell'edilizia in genere ed, infine, in settori analoghi.

Per le successive convenzioni connesse all'affidamento veniva imposta un'apposita clausola per evitare, in ogni caso, a società comunque collegate alle concessionarie qualsiasi assunzione di appalti di opere o qualsiasi fornitura di attrezzature o di impianti, oggetto della stessa concessione di servizi.

Va sottolineato, infine, che veniva ancora in particolare prescritto l'obbligatorio inserimento nelle stesse convenzioni di specifiche penalità, a carattere progressivo, commisurate all'entità del ritardo e conseguenti

al mancato rispetto dei tempi concordati per le varie fasi di realizzazione delle opere o per la loro ultimazione, prevedendo anche - oltre un limite massimo di ritardo - la stessa revoca della concessione, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni arrecati.

Siffatti criteri vincolanti venivano trasposti nel successivo «Avviso di pre-qualificazione» poi pubblicato, in materia, il 19 luglio 1990, nel «Foglio Inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale*, a cura del Servizio Centrale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Sanità, con la contestuale indicazione delle tre «aree di riferimento» in cui si intendeva a tal fine suddiviso il territorio nazionale.

Risultarono così vincitori tre consorzi di imprese:

il «CON. SOMI.», con sede in Roma, Via Vivaldi, 12, iscritto a quella Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura con il n. 710709 per l'area 1. Esso risulta costituito tra le Società: «SERVIZI TECNICI Spa» (già «EDIL-PRO Spa», già «ITALPOSTE Spa»), «SVEI Spa», «ITALSANITÀ Spa», «ITALECO Spa», «MEDISYSTEM Spa» ed «ITALCOSER SOC. COOP. Arl»;

il Consorzio «FIS», con sede in Torino, Corso Ferrucci, 112, iscritto a quella Camera di Commercio con il n. 0750386 per l'area 2. Esso risulta costituito tra le Società: «FIAT ENGINEERING» di Torino, «STS» di Bologna ed «ISPREDL» di Roma;

il Consorzio «MED. IN.», con sede in Roma, Via Vivaldi 12, iscritto a quella Camera di Commercio con il n. 710710 per l'area 3. Esso risulta costituito fra le Società «SERVIZI TECNICI Spa» (già «EDILPRO Spa»), «BONIFICA Spa», «INFRATECNA Spa» (già «INFRA-SUD Spa»), «PROGER Srl» e «CONSORZIO PROMETEO».

La delibera venne resa esecutiva con Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica 14 dicembre 1990.

Le tre aree risultano così formate:

AREA UNO Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Friuli, Liguria.

AREA DUE Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio.

AREA TRE Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

A questo punto, però, la macchina si inceppò e la tabella di marcia saltò.

Dovettero passare cinque mesi perchè il Ministero del Bilancio con decreto del 14 dicembre 1990 approvasse le convenzioni di concessione, e occorre un altro mese perchè il 16 gennaio 1991 il Ministro della sanità sottoponesse a quello dei lavori pubblici gli schemi di convenzione pattuiti.

Nonostante vari solleciti della Sanità, solo il 28 marzo 1991 il Ministero dei lavori pubblici diede parere favorevole alle concessioni.

Tra il 15 e il 30 maggio 1991 si sottoscrissero le convenzioni, che poi, il 4 luglio 1991, furono approvate dal Ministro della Sanità con suo decreto.

Infine il 6 luglio il decreto del Ministro venne inviato alla Corte dei conti.

A questo punto avrebbe dovuto prendere avvio la fase esecutiva vera e propria. Ma non fu così.

L'8 agosto 1991 i tre consorzi di impresa presentarono i programmi generali verificati con le Regioni e un gruppo di esperti fu incaricato di elaborare le «linee guida per la progettazione» delle opere prendendo tempo fino al 28 ottobre 1991.

Il 6 novembre 1991 il nucleo di valutazione del Ministero della sanità iniziò l'esame dei progetti esecutivi. Quelli giudicati conformi furono approvati con decreto ministeriale il 4 febbraio 1992.

Il programma a questo punto, nell'agosto del 1992, comprendeva 1.130 posti da ristrutturare, 2.435 posti letto da costruire ex-novo e 796 posti letto in day-hospitals.

Rispetto al fabbisogno deliberato di 6.900 posti letto (1.000 esistenti erano adeguati) se ne mettevano in cantiere solamente 3.565 per i reparti di degenza ospedaliera e 796 per la degenza in day-hospitals, cioè 2.549 in meno.

Di questo «taglio» non è stata data alcuna spiegazione.

Varato questo programma ridotto si rendeva pertanto necessario che le Regioni rilasciassero tutte le autorizzazioni necessarie alla sua realizzazione.

Già il 6 maggio 1992 le società concessionarie si erano incontrate con varie rappresentanze regionali per organizzare le «conferenze di servizio». Il 7 agosto 1992 il Ministro della Sanità sollecitò le Regioni a convocare le conferenze regionali mancanti. Il 27 ottobre 1992 il Ministro si rivolse ai Commissari di Governo perchè si adoperassero per il rapido espletamento delle conferenze. Il 17 dicembre 1992 il Governo, in sede di conferenza Stato-Regioni, denunciò il ritardo della conclusione delle conferenze di servizio.

In una verifica fatta il 25 febbraio 1993 le conferenze erano, a quella data, ancora lontane dalla loro conclusione. Dei 95 progetti presentati ne erano stati approvati solo 57. Tutti gli altri non erano ancora nemmeno pervenuti.

Improvvisamente però la legge fondamentale (la legge 5 giugno 1990 n. 135) venne modificata in uno dei suoi elementi portanti.

Per gli effetti del decreto-legge 2 ottobre 1993 n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993 n. 492, persero efficacia le «convenzioni» stipulate dal Ministro della Sanità con i tre consorzi concessionari e passarono alle Regioni le competenze in materia di edilizia sanitaria in precedenza esercitate dall'Amministrazione centrale.

Non furono fissate particolari procedure. Si stabilì solo che dovevano essere le Regioni ad accertare la rispondenza dei progetti al «programma degli interventi in materia di AIDS» approvato nel 1990 per il triennio 1990-1992.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 della legge n. 492 del 1993, il CIPE, con deliberazione del 21 dicembre 1993, ripartì tra le Regioni e le Province autonome la somma di 2.099 miliardi per la realizzazione del programma, accantonando l'importo di 122 miliardi per il pagamento dei corrispettivi dovuti alle società concessionarie per la realizzazione dei progetti esecutivi già predisposti e approvati.

Restarono quindi a disposizione delle Regioni per la attuazione degli interventi strutturali e per l'acquisto delle attrezzature 1.976 miliardi, al netto delle spese per i progetti esecutivi.

L'intento che ci si era prefissi con la nuova legge era quello di accelerare i tempi di attuazione degli interventi.

Il risultato ottenuto fu però quello di provocare ulteriori ritardi.

Alcune Regioni infatti non disponevano di strutture organizzative adeguate a reggere un compito così complesso. E in più sorsero numerosi dubbi interpretativi circa la procedura da adottare per la prosecuzione del programma.

Ancora mesi e mesi andarono così perduti.

Il 21 marzo 1995 (quinto anno dall'emanazione della legge) il Ministero della Sanità si accorse che la situazione era diventata insostenibile e per telegramma invitò le Regioni a fornire al più presto ragguagli aggiornati sullo stato di attuazione del programma.

Di fatto si dovette prendere atto che non solo il programma non era stato attuato, ma che non era nemmeno partito, se non per piccole parti.

Già la dismissione dei tre grandi consorzi di imprese creati nel 1991 (e ai quali sono stati assegnati comunque 122 miliardi) ha costituito un problema di difficile soluzione.

Molta responsabilità è, comunque, da attribuire al livello normativo.

In data 7 giugno 1993, il decreto-legge n.179 disponeva la cessazione di efficacia delle concessioni, prevedendo tuttavia la possibilità per le regioni di avvalersi delle stesse concessionarie.

In data 6 agosto 1993 il decreto-legge n.279, reiterando i contenuti di quello precedente non convertito, adottava una diversa e ben più decisiva *determinazione*;

«imponendo alle Regioni di fare uso delle società precedenti concessionarie; ridefinendo i contenuti della collaborazione».

Quanto al significato della locuzione «ridefinendo i contenuti della collaborazione», esso non può essere compreso se non si hanno presenti le modificazioni normative nel frattempo intervenute, che sostanzialmente disconoscevano l'istituto della concessione di committenza, cui si era riferita la legge n. 135/90, ed in conformità al quale erano state stipulate le convenzioni.

È infatti evidente che la locuzione «ridefinendo i contenuti della collaborazione», contenuta in tutti i decreti-legge intervenuti sulle concessioni di committenza stipulate dal Ministero della Sanità per gli interventi AIDS, dovesse intendersi come un chiaro invito posto dalla decretazione d'urgenza, che pure ne imponeva o ne facoltizzava il ripristino, ad eliminare quella parte di delegazione di attività funzionali che ne determinava la natura concessoria.

Neppure il decreto-legge n. 279 veniva convertito.

In ordine al ripristino della convenzione in capo alle precedenti società concessionarie, peraltro, il successivo decreto-legge 2 ottobre 1993, n.396, esprimeva nuovamente la volontà meno perentoria del primo decreto-legge n.179; prevedendo la possibilità per le regioni di avvalersi delle concessionarie, ridefinendo i contenuti della collaborazione e conseguentemente le relative competenze economiche.

Tale norma, tuttavia fu soppressa.

La reale volontà del legislatore parlamentare differisce da quella del legislatore governativo d'urgenza, con una significatività la cui evidenza emerge alla lettura dei testi integrali dell'originario decreto-legge e della successiva legge di conversione e può, invece, sfuggire alla diretta lettura del solo combinato disposto dei due testi.

L'espresso intervento abrogativo del disposto del decreto-legge pone l'accento sulle diverse volontà del Governo, che in tutti i propri precedenti interventi aveva ora consentito, ora imposto il ripristino con modifiche delle pregresse convenzioni, e del Parlamento, che la possibilità di tale ripristino ha voluto espressamente non prevedere.

Cosicché, oggi, alla luce della legge di conversione, la cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate dal Ministero della Sanità (art. 1, comma 1 del testo coordinato) è il solo punto fermo sull'argomento.

Di fatto, pertanto, le Regioni, alla fine del 1993, furono messe tutte nelle condizioni di dover rifare le gare d'appalto. Su che programmi non si sa bene, e ancor meno per quali importi.

Di recente, con il decreto-legge 2 ottobre 1995 n.409 si è tentato di accelerare il programma di edilizia sanitaria, stabilendo che le Regioni «debbano» procedere, entro il termine perentorio di 240 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (3 ottobre 1995), alla predisposizione e alla approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia di cui all'articolo 2 della legge n. 135 del 1990.

Le Regioni poi, dopo 30 giorni dalla approvazione dei progetti, debbono inviare al CIPE la richiesta di finanziamento.

Così si arriva al 3 luglio 1996, ben oltre al sesto anno di avvio di una legge che doveva aver realizzato il programma alla fine del 1992.

Anche il meccanismo di finanziamento era, nel frattempo, mutato.

Con l'approvazione del decreto-legge n. 396 del 2 ottobre 1993, furono sospesi tutti i finanziamenti previsti dalla legge n. 135 a favore del Ministero della sanità iscritti nel capitolo 8054. Rimasero a carico dello Stato gli oneri per l'ammortamento dei finanziamenti già contratti, posti a carico del capitolo 7855 del Tesoro.

Il capitolo 8054 andava così a coprire le «somme da erogare per la costruzione e la ristrutturazione dei reparti di ricovero per le malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali nonché nelle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura, ivi comprese quelle dovute per le prestazioni delle società incaricate dell'espletamento dei compiti organizzativi afferenti all'esecuzione del programma di interventi per la lotta contro l'AIDS».

Il capitolo 7855 del Tesoro, invece, doveva provvedere agli «oneri per capitale e interessi a carico del bilancio dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti all'uopo abilitati per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché per la costruzione e ristrutturazione di reparti di ricovero per malattie infettive».

Questo il nuovo assetto in vigore dall'ottobre del 1993.

A partire da qui, sulla disponibilità di 1.976 miliardi, con provvedimenti del 18 novembre 1993 e del 16 novembre 1995, sono stati assegnati alle Regioni 573 miliardi, di cui 224 miliardi per i laboratori e 349 miliardi per interventi di costruzione e ristrutturazione di posti-letto.

Sono stati concessi dal Ministero del Tesoro mutui per 21 miliardi alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Basilicata.

La residua disponibilità è quindi oggi di 1.383 miliardi, al netto di 21 miliardi erogati dal Tesoro. Su tale disponibilità le Regioni potranno chiedere nel corso del 1996 - dopo l'utilizzazione dei finanziamenti già erogati loro - ulteriori mutui, le cui rate di ammortamento decorreranno dall'esercizio successivo a quello in cui i mutui sono stati richiesti (nel caso in specie dal 1997). Quali sono le opere realizzate con i finanziamenti fino ad ora concessi attraverso la legge n. 135? E chi ha utilizzato le somme stanziare e chi no? E perchè?

E ancora: siamo in grado di conoscere quali opere, misurate in posti-letto, saranno realizzate nel prossimo futuro?

Il Ministero della Sanità afferma che sino ad oggi sono stati realizzati «circa» 680 posti-letto per l'AIDS, sui 6.900 ritenuti «urgenti» nel 1990.

In parte, però, questi posti-letto sono stati realizzati anche con un finanziamento di 31 miliardi concesso nel 1988 (Decreto Ministeriale 20 dicembre 1988) per interventi di potenziamento delle strutture di ricovero per malattie infettive in quattro Regioni (Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Lazio) che presentavano una incidenza di casi AIDS inferiore al 6,5 per 1.000 abitanti.

Alcune delle opere sono state realizzate con finanziamenti diversi da quelli previsti con la legge n. 135 del 1990, e ora si tenta di ricondurre le somme impiegate in queste disponibilità anomale alla disponibilità della legge stessa.

In sostanza, una confusione notevole.

Quel che conta è lo spaventoso ritardo del programma e la quasi totale perdita di controllo da parte del Ministero di ciò che fanno (o non fanno) le Regioni.

Non esiste una relazione in cui, anno per anno, si possa leggere quali opere sono state fatte e, accanto, gli importi pagati. Non esiste una relazione in cui si veda quanti posti-letto per malattie infettive vi siano in Italia, dove siano, come siano e da quanto e quale personale serviti.

Il «libro-rapporto» del Ministero della Sanità presentato nelle scorse settimane è pesantissimo, pieno di diagrammi e di statistiche, ma in realtà non dice niente di quello che si vorrebbe sapere.

Conclusivamente: il trasferimento delle competenze alle Regioni non lascia lo Stato «irresponsabile» di quanto fanno le Regioni. La programmazione, intesa come «giustizia distributiva delle risorse», rimane sua. Non si può lasciare che le Regioni più pronte si impossessino di quote destinate ad altre meno pronte. Avremmo una lotta contro l'AIDS fatta solo in poche parti del territorio.

Il Parlamento deve controllare che questo non avvenga. Lo può fare richiedendo il rispetto dell'obbligo che il Ministro della Sanità ha di riferire ogni anno sullo stato di attuazione dei programmi anti-AIDS. In più può avviare suoi accertamenti specifici. Si deve assolutamente capire quale è lo stato attuale della nostra rete di ricovero per malattie infettive, quali sono le zone scoperte e quali sono gli interventi a cui assegnare la massima priorità.

Non è ammissibile che si continui in questo modo.

Propone, pertanto, una serie di verifiche da compiersi in «ospedali-campione» per vedere se il personale assunto per essere impiegato nei reparti di malattie infettive vi sia stato immesso, se le attrezzature ac-

quistate siano serventi ai reparti anti-AIDS, se le somme ricevute ex legge n. 135 siano state effettivamente impiegate per lo scopo fissato.

Poi la Commissione dovrà riferire al Senato sulla situazione che ha rilevato.

Conclusa la relazione si apre il dibattito.

Il senatore DI ORIO esprime il suo più vivo apprezzamento per la relazione del senatore Gualtieri.

Rileva che è appositamente costituita una Commissione ministeriale che si occupa di problemi relativi alla prevenzione e alla lotta all'AIDS; ma, osserva, essa fino a questo momento non sembra essere riuscita ad evidenziare alcuni dei problemi che, invece, la relazione del senatore Gualtieri ha ben sottolineato.

Anche in questo caso come in altri è opportuno che lo Stato deleghi competenze alle Regioni che vanno maggiormente responsabilizzate e sollecitate ad adempiere, in tempi congrui, all'elaborazione dei programmi e alla loro attuazione.

Ritiene che lottimo lavoro del relatore vada completato acquisendo informazioni sul territorio, circa l'applicazione della legge n. 135/90 ed i risultati attraverso di essa raggiunti. A questo proposito si impegna, se la Commissione è d'accordo, a predisporre un questionario da inviare a tutti i responsabili dei centri di malattie infettive del Paese.

Il senatore BINAGHI ringrazia il senatore Gualtieri per l'importante contributo che, una volta per tutte, pone nero su bianco le voci che circolavano circa la mancata realizzazione degli obiettivi indicati dalla legge n. 135/90.

Evidenzia come quella legge prevedesse un progetto forse eccessivamente finanziato, nelle cui pieghe si sono inserite le varie strutture ospedaliere per soddisfare bisogni urgenti per altre discipline, del tutto estranee alla lotta all'AIDS.

Anche gli si associa a quanto detto dal senatore Di Orio circa la commissione ministeriale sull'AIDS, per domandarsi a che cosa serva costituire organi di tale natura se poi non intervengono come dovrebbero.

Sottolinea quindi, il problema denunciato dalla relazione circa il fatto che il legislatore quando detta norme di programma, non prevede un monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi stessi.

Il senatore CAMPUS rileva che non è la prima volta che il senatore Gualtieri solleva tale problema e sottolinea come, grazie anche ai suoi precedenti due documenti sul tema, sono giunte delle prime risposte dal parte del Ministero della Sanità.

La legge n. 135/90 prevedeva un notevole investimento, sicuramente sovrastimato. Molti hanno utilizzato tali fondi per risolvere problemi contingenti delle strutture sanitarie, in mancanza di altre risorse, e di questo non si scandalizza. Piuttosto è grave l'inadempienza da parte delle Regioni che, soprattutto per i finanziamenti in conto capitale pochissimo o niente hanno fatto; a tal proposito cita l'esempio della Sardegna che, a suo avviso, probabilmente ha il record della minore attitudine alla programmazione.

Si chiede poi perchè, ad un certo punto, si è deciso di rinunciare all'impiego dei consorzi già selezionati e lasciare mani libere alle Re-

gioni di ricominciare le procedure per gli appalti. Forse si voleva coprire qualcosa?

Approva la proposta del senatore Di Orio, volta ad acquisire altre informazioni ma ritiene che esse vadano chieste anche ai singoli assessorati regionali, che sono i responsabili diretti della gestione delle risorse.

Il senatore XIUME, con riferimento alla relazione, per la quale esprime vivo apprezzamento, si domanda chi decise l'affidamento delle opere ai consorzi indicati; la procedura gli sembra ad un primo esame poco chiara e ritiene che, probabilmente, ancora una volta, invece di perseguire l'interesse del cittadino, si sia cercata la soddisfazione di altri interessi.

Quanto alla proposta del senatore Di Orio, nel dichiararsi perfettamente d'accordo, ritiene che il successivo suggerimento del collega Campus non debba essere accolto, considerata quanta poca disponibilità la Commissione d'inchiesta ha finora registrato da parte degli assessorati regionali.

Il senatore DIONISI, nell'esprimere soddisfazione per la relazione, osserva, però, che forse essa avrebbe dovuto contenere anche delle considerazioni e delle valutazioni sulla politica sviluppata in Italia in materia di AIDS.

Quanto alla confusione normativa determinata dai tre decreti legge del 1993 sulla materia, essi possono essere stati determinati dall'intento di servire interessi i più diversi, anche quelli legati a tangenti. E, infatti, i nomi di alcune delle aziende ricomprese nei consorzi citati, sono state a lungo sulle pagine dei giornali nelle cronache giudiziarie degli scandali per tangenti.

Forti perplessità desta anche la fretta con la quale il Ministero della Sanità ha condotto il progetto all'inizio; si chiede se ciò non abbia una qualche relazione con il fatto che l'allora Ministro della Sanità era l'onorevole De Lorenzo, noto anch'egli alle recenti cronache giudiziarie.

Si dichiara infine, d'accordo con la proposta del senatore Di Orio.

Il senatore SERRA sottolinea i gravi ritardi dovuti alle inadempienze delle Regioni. Il decentramento delle competenze e l'autonomia delle Regioni non si discutono, ma queste, quando inadempienti, vanno responsabilizzate e sollecitate.

Manifesta il proprio accordo sulla proposta di acquisire ulteriori informazioni sul territorio e, se la Commissione lo autorizza, è disponibile ad impegnarsi personalmente nella propria Regione presso l'assessorato alla sanità e le strutture sanitarie, predisponendo una relazione sulla situazione complessiva della Liguria.

Il presidente MARTELLI esprime vivo apprezzamento per il documento del senatore Gualtieri e la propria adesione alla proposta del senatore Di Orio.

All'insieme delle incongruenze che emergono dalla relazione se ne aggiungono altre; cita l'esempio dell'Ospedale Spallanzani di Roma il cui nuovo reparto di malattie infettive non è ancora aperto completamente per mancanza di personale. Ciò, ovviamente, stride in maniera partico-

lare se si tiene conto che, in virtù della legge n. 135/90, sono stati assunti medici ed infermieri ed effettuati corsi di formazione e specializzazione.

Il senatore GUALTIERI ringrazia i colleghi per gli apprezzamenti espressi al suo documento.

Tiene a precisare che la Magistratura ha già in corso delle indagini circa i modi con i quali sono stati spesi alcuni dei fondi in questione; ricorda, in particolare, le quattro campagne di informazione condotte dal Ministero della Sanità per le quali l'onorevole De Lorenzo è già comparso davanti al giudice.

L'inadempienza o la lentezza delle Regioni nella realizzazione del programma è anche stata dovuta all'incertezza procurata dal legislatore quando, nel corso di sei mesi, dal giugno al dicembre 1993, ha cambiato tre volte opinione su come le Regioni dovessero proseguire il programma iniziato dal Ministero.

Evidenzia, inoltre, che la mancata attuazione della legge è stata causa di altri danni. Nel 1992, infatti, il legislatore decise che i detenuti malati di AIDS non dovessero restare negli istituti di pena, bensì ricoverati nelle apposite strutture previste dalla legge n. 135/90. Purtroppo, però, tali strutture non sono state mai realizzate e tali pazienti, socialmente pericolosi, sono stati abbandonati alla comunità con gravi danni per l'ordine pubblico.

È d'accordo sulla proposta del senatore Di Orio ma ritiene indispensabile anche effettuare dei sopralluoghi direttamente sul posto, almeno in 4 o 5 centri significativi, per verificare come i fondi della legge siano stati impiegati.

A tal proposito, propone di controllare la situazione dell'Ospedale Spallanzani di Roma, e quella di Cagliari in Sardegna.

Propone, infine, di chiedere al Ministero della Sanità come sono stati impiegati nel dettaglio i 122 miliardi assegnati ai tre consorzi incaricati di realizzare le opere con i finanziamenti in conto capitale.

Il senatore DI ORIO, a tale ultimo riguardo, propone di effettuare sopralluoghi anche in Abruzzo, ove si sono registrate in proposito numerose denunce, e in Puglia e Liguria, regioni, dal punto di vista epidemiologico, più esposte, rispettivamente nel sud e nel nord del Paese.

Il presidente MARTELLI sottopone ai colleghi ipotesi di una verifica diretta dell'applicazione della legge n. 135/90 mediante l'acquisizione di informazioni presso i responsabili dei centri di malattie infettive distribuiti sul territorio e l'effettuazione di sopralluoghi in alcuni centri ospedalieri significativi. Richiama anche l'attenzione sulla proposta del senatore Gualtieri, circa la richiesta al Ministero della Sanità del dettaglio di spesa dei 122 miliardi assegnati ai citati tre consorzi di imprese.

La Commissione consente e decide di effettuare sopralluoghi in Abruzzo, Liguria, Puglia e Sardegna, nonché presso l'Ospedale Spallanzani di Roma.

La seduta termina alle ore 10,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»**

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1996

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANFROI

La seduta inizia alle ore 9,20.

AUDIZIONE DEL DOTTOR ERCOLE GIAP PARINI
(A010 000, C35ª, 0001ª)

La Commissione, in vista del sopralluogo che svolgerà in Calabria nelle giornate del 22 e 23 febbraio 1996, procede all'audizione del dottor Ercole Giap Parini, borsista presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università della Calabria.

Il dottor PARINI, il cui studio sul fenomeno del caporalato in Calabria è acquisito agli atti dell'inchiesta, svolge una relazione introduttiva e risponde quindi alle domande rivoltegli dal presidente MANFROI e dai senatori ALÒ, BRUNO GANERI, BORGIA e CURTO.

Il presidente MANFROI ringrazia il dottor Parini e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 10,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1996

Presidenza del Presidente
Marco TARADASH

indi del Vice Presidente
Mauro PAISSAN

Intervengono il Direttore del TG1, dott. Carlo Rossella; il Direttore del periodico «Vita», dott. Riccardo Bonacina; il Vice Presidente Esecutivo dell'UNRAE, dott. Giuseppe Gabriele.

La seduta inizia alle ore 11.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60*, 0058*)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa audiovisiva a circuito chiuso. Avverte altresì che della seduta, concernente audizioni, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B60*, 0039*)

Il Presidente Marco TARADASH, tenendo conto che appare particolarmente intricata la situazione dei rapporti tra la RAI e l'IRI, ritiene opportuno che la Commissione ascolti il Presidente dell'IRI, possibilmente già nella giornata di domani, avendo l'Ufficio di Presidenza già programmato per la prossima settimana un'audizione del Consiglio d'amministrazione della RAI.

Intervengono quindi, sull'ordine dei lavori, i senatori Sergio Augusto STANZANI GHEDINI, Piernigiorgio BERGONZI, i deputati Mauro PAISSAN, Fabrizio DEL NOCE, Rosy BINDI, i quali condividono la proposta del Presidente, ed i senatori Giulio Mario TERRACINI, Gian Guido FOLLONI e Giorgio CAVITELLI, che sono invece contrari all'audizione del Presidente dell'IRI.

Il Presidente Marco TARADASH ritiene che la Commissione - constatandosi in essa la presenza di quasi tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza allargato, ordinariamente competente in materia di programmazione dei lavori - possa convenire di svolgere l'audizione del Presidente dell'IRI domani, venerdì 16 febbraio, alle 9, subordinatamente alla sua disponibilità. Nella stessa seduta potrà avere luogo l'esame delle risoluzioni già presentate sul tema delle dimissioni del direttore generale della RAI, dai senatori Bergonzi, Palombi e Folloni, nonché di eventuali documenti di indirizzo relativi a tale vicenda.

(La Commissione consente)

*AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL TG1 DELLA RAI
(R047 000, B60, 0022)*

Dopo un intervento introduttivo del presidente Marco TARADASH, il dott. Carlo ROSSELLA, Direttore del TG1, svolge una relazione introduttiva. Intervengono quindi, ponendo quesiti, i deputati Rosy BINDI, Mauro PAISSAN, Giuseppe ROSSETTO, Fabrizio DEL NOCE, nonché il Presidente Marco TARADASH; ad essi risponde, con ripetuti interventi, il Direttore del TG1, dott. Carlo ROSSELLA. Interviene conclusivamente il Presidente Mauro PAISSAN.

*AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL PERIODICO «VITA»
(R047 000, B60, 0023)*

Dopo un intervento del Presidente Mauro PAISSAN, il direttore del periodico «Vita», dott. Riccardo BONACINA, svolge una relazione, rispondendo quindi ai quesiti ed alle osservazioni dei senatori Gian Guido FOLLONI, Pasquale SQUITIERI ed Antonio FALOMI. Intervengono quindi il Presidente Mauro PAISSAN ed il senatore Pasquale SQUITIERI.

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'UNRAE
(R047 000, B60, 0024)*

Il vice-presidente esecutivo dell'UNRAE, dott. Giovanni GABRIELE, svolge una relazione, rispondendo quindi ai quesiti dei senatori Antonio FALOMI, Pasquale SQUITIERI e Gian Guido FOLLONI. Interviene conclusivamente il presidente Mauro PAISSAN.

La seduta termina alle ore 14,05.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1996

69ª Seduta

Presidenza del Presidente

BRUTTI

La seduta inizia alle ore 10,50.

AUDIZIONE DEL DOTTOR ANTONIO DI PIETRO
(R047 000, B65ª, 0042ª)

Il Presidente ricorda che il Comitato ha presentato al Parlamento, il 26 ottobre 1995, una relazione sui documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Milano, sequestrati presso l'ufficio romano dell'ex Presidente del Consiglio Bettino Craxi, ha successivamente sviluppato un'attività conoscitiva sulla vicenda connessa alla produzione della cosiddetta fonte «Achille», attivata dal SISDE, e ha acquisito documenti sulla raccolta di informazioni da parte di taluni agenti della Guardia di finanza. Su tali filoni di indagine, prosegue il Presidente, il Comitato intende conoscere dal dottor Antonio Di Pietro ogni notizia utile all'esercizio del controllo parlamentare in merito all'operato del sistema della sicurezza con riferimento all'inchiesta giudiziaria di Mani pulite.

Sugli argomenti indicati dal Presidente si sofferma in un'ampia illustrazione introduttiva il dottor Di Pietro che risponde successivamente a quesiti dei deputati Neri, Soda, Di Muccio e Lazzati e dei senatori Marchetti e Boso.

(Nel corso dell'audizione, la seduta, sospesa alle ore 14,45, è ripresa alle ore 15,20).

A conclusione dell'audizione, il presidente Brutti ringrazia il dottor Di Pietro del rilevante contributo offerto ai lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 16,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Venerdì 16 febbraio 1996, ore 9

Audizione del Presidente dell'IRI.

Esame di risoluzioni e di eventuali documenti di indirizzo relativi alla attuale situazione del servizio pubblico radiotelevisivo.
